

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL  
Abteilung 4.0.1. – Dienststelle für Arbeitsschutz  
Amt für Personalentwicklung



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  
Ripartizione 4.0.1. - servizio di prevenzione e protezione  
Ufficio sviluppo personale

# Corso di aggiornamento

## per für RSPP, ASPP e RLS

### Antincendio

Dicembre 2022

Referente: Debora Predenz

1



2

# Come si sviluppa un incendio





## IL TRIANGOLO DEL FUOCO DI KISLEY






3

## Riferimenti normativi





**D.Lgs. 81/08**  
**Sicurezza**





**Decreti antincendio**  
DM del 01.09.2021  
DM del 02.09.2021  
DM del 03.09.2021



DM 3 Agosto 2015  
**CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

4

## Direttiva per l'edilizia scolastica

Decreto del Presidente della  
provincia del 23 febbraio 2009, n. 10



KAPITEL IV SICHERHEIT UND VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ	CAPO IV MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO	81
<b>Abschnitt I</b> Allgemeines	Sezione I Generalità	82
<b>Art. 84</b> Zielsetzungen	Finalità	82
<b>Abschnitt II</b> Bautechnische Eigenschaften für Neu- und Umbauten	Sezione II Caratteristiche costruttive per edifici nuovi e ristrutturati	83
<b>Art. 85</b> Standort	Ubicazione	83
<b>Art. 86</b> Feuerwiderstand	Resistenza al fuoco	83
<b>Art. 87</b> Brennbarkeit der Materialien	Reazione al fuoco dei materiali	84
<b>Art. 88</b> Brandabschnitte	Compartimentazioni per l'incendio	86
<b>Art. 89</b> Maßnahmen für die Räumung im Notfall	Misure per l'evacuazione in caso di emergenza	87
<b>Art. 90</b> Besondere Gefahrenbereiche	Spazi a particolare rischio	89
<b>Art. 91</b> Andere Räume	Altri locali	90
<b>Art. 92</b> Eingänge und Notausgänge der unterirdischen Strukturen	Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrattate	91
<b>Art. 93</b> Sonderbestimmungen für elektrische Anlagen	Norme particolari per impianti elettrici	92
<b>Art. 94</b> Löschanlagen und Geräte	Impianti e mezzi di estinzione degli incendi	94
<b>Abschnitt III</b> Normen für die bestehenden Schulen	Sezione III Norme per le scuole esistenti	95
<b>Art. 95</b> Merkmale	Caratteristiche	95
<b>Art. 96</b> Maßnahmen für die Räumung im Notfall	Misure per l'evacuazione in caso di emergenza	95
<b>Art. 97</b> Alarmanlagen	Impianti di allarme	96
<b>Art. 98</b> Beschaffenheit der elektrischen Anlagen	La qualità degli impianti elettrici	97
<b>Art. 99</b> Blitzschutzanlage	Impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche	98
<b>Art. 100</b> Löschanlagen und Geräte in bestehenden Schulen	Impianti e mezzi di estinzione degli incendi nelle scuole esistenti	98
<b>Abschnitt IV</b> Sicherheitsnormen für Schulen mit bis zu 100 Personen	Sezione IV Norme di sicurezza per le scuole con una presenza massima di 100 persone	99
<b>Art. 101</b> Allgemeines	Generalità	99

5

Edizione in vigore dal **7 luglio 2022**  
revisione 02

### Testo coordinato dell'allegato I del DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi


Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

- **DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 "Uffici"**.
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 "Attività ricettive turistico - alberghiere".
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 "Attività di autorimessa".
- **DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 "Attività scolastiche"**.
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 "Attività commerciali".
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 "Asili nido" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 "Attività di autorimessa" (in vigore dal 19/11/2020).
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 "Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati" (in vigore dal 21/08/2020).
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 "Strutture sanitarie" (in vigore dal 9/05/2021).
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 "Altre attività in edifici tutelati" (in vigore dal 25/11/2021).
- DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili" (in vigore dal 7/7/2022).
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 "Edifici di civile abitazione" (in vigore dal 29/6/2022).

a21



6




7




8




9



10



11



12



## Codice prevenzione incendio - Schema

- d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- e. limitare gli effetti di un'esplosione;
- f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
- i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

13



## Codice prevenzione incendio - Schema

G.2.3.; punto 1, lettera b:

Il rischio d'incendio di un'attività non può essere ridotto a zero.

→ Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel codice di prevenzione incendi sono pertanto selezionate al fine di **minimizzare il rischio d'incendio**, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.

Per **ciascuna misura antincendio** sono previsti **diversi livelli di prestazione**, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste.

I profili di rischio sono degli **indicatori** speditivi e sintetici per determinare il rischio d'incendio della struttura. I profili di rischio vengono utilizzati per determinare i livelli di prestazione per ogni singola Strategia antincendio.

I profili di rischio vengono utilizzati per determinare le necessarie misure di prevenzione incendio.

14

DM 3 agosto 2015  
**CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

## Valutazione del rischio d'incendio – profili di rischio

Il **progettista** valuta il rischio d'incendio per le attività e attribuisce nelle seguenti tre tipologie i profili di rischio (G.2.6.2.):

**R<sub>vita</sub>**

Profilo rischio relativo alla salvaguardia della vita umana

**R<sub>beni</sub>**

Profili di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici

**R<sub>ambiente</sub>**

Profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

15

DM 3 agosto 2015  
**CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d'incendio

### (G.3.2) – Profilo di rischio R<sub>vita</sub>

Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ}$		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, <b>scuola</b> , autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [1]	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii

*Tabella G.3-1: Caratteristiche prevalenti degli occupanti*

$\delta_w$	$t_w$ [1]	Criteri
1	600 s lenta	Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q < 200 \text{ MJ/m}^2$ , oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	300 s media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.
3	150 s rapida	Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1). Ambiti ove avvenga impianto verticale di significative quantità di materiali combustibili con $3,0 \text{ m} < h \leq 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4	75 s ultra-rapida	Ambiti ove avvenga impianto verticale di significative quantità di materiali combustibili con $h > 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.

A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono non significative ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico  $q < 200 \text{ MJ/m}^2$ .

[1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.  
[2] Con h altezza d'impianto.

*Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio*

16

DM 3 agosto 2015

CODICE DI  
PREVENZIONE  
INCENDI

## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d'incendio

**(G.3.2) - Profilo di rischio  $R_{vita}$** 

Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ}$		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio $\delta_v$			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [2]	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso,  $\delta_v$  può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.

[2] Quando nel presente documento si usa il valore C1 la relativa indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1. Se si usa C2 l'indicazione è valida per Ci2, Cii2 e Ciii2. Se si usa C3 l'indicazione è valida per Ci3, Cii3 e Ciii3.

Tabella G.3-3: Determinazione di  $R_{vita}$

17

DM 3 agosto 2015

CODICE DI  
PREVENZIONE  
INCENDI

## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d'incendio

**(G.3.3) - Profilo di rischio  $R_{beni}$** 

L'attribuzione del profilo di rischio  $R_{beni}$  è effettuata in funzione del carattere strategico dell'intera attività o degli ambiti che costituiscono l'attività, e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico delle stesse e dei beni in esse contenuti.

		Attività o ambito vincolato	
		No	Sì
Attività o ambito strategico	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Tabella G.3-5: Determinazione di  $R_{beni}$

18



## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d’incendio

### (G.3.4) - Profilo di rischio $R_{ambiente}$

Il progettista valuta il profilo di rischio  $R_{ambiente}$  in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.

19




## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d’incendio

Il **progettista** mitiga il rischio d’incendio valutato applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.


### Sezione S Strategia antincendio

- Capitolo S.1 Reazione al fuoco
- Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
- Capitolo S.3 Compartimentazione
- Capitolo S.4 Esodo
- Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
- Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
- Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
- Capitolo S.9 Operatività antincendio
- Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

20



21



22

DM 3 agosto 2015

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

## Codice prevenzione incendi – Valutazione del rischio d'incendio

La scelta corretta dei livelli di prestazioni delle misure di prevenzione comporta che il residuo rischio d'incendio sia considerato accettabile.

## S.1 Reazione al fuoco (es. Materiali, vie di esodo)

Livello di prestazione	Descrizione
I	Il contributo all'incendio dei materiali non è valutato
II	I materiali contribuiscono in modo significativo all'incendio
III	I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio
IV	I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all'incendio

Per contributo all'incendio si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{int}$ in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{int}$ in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Cii4, Cii5, Cii6, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{int}$ in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi.

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

## S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <math>R_{int}</math> compresi in A1, A2;</li> <li>◦ <math>R_{int}</math> pari a 1;</li> <li>◦ <math>R_{int}</math> non significativo;</li> </ul> </li> <li>• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;</li> <li>• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m;</li> <li>• carico di incendio specifico <math>q_f \leq 1200 \text{ MJ/m}^2</math>;</li> <li>• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;</li> <li>• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.</li> </ul>
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• profilo di rischio <math>R_{int}</math> compreso in 3, 4;</li> <li>• se aperta al pubblico: affollamento complessivo &gt; 300 occupanti;</li> <li>• se non aperta al pubblico: affollamento complessivo &gt; 1000 occupanti;</li> <li>• numero complessivo di posti letto &gt; 100 e profili di rischio <math>R_{int}</math> compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3;</li> <li>• si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo &gt; 25 occupanti;</li> <li>• si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo &gt; 25 occupanti.</li> </ul>

Tabella S.5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione


23

DM 3 agosto 2015

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

## Struttura organizzativa

GSA (gestione della sicurezza antincendio)



24

## Valutazione del rischio d'incendio – Compiti e funzioni

### S.5.4.1 – Gestione sicurezza antincendio

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizza la GSA in esercizio;</li> <li>organizza la GSA in emergenza;</li> <li>[1] predisporre, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;</li> <li>[1] provvede alla formazione ed informazione del personale;</li> <li>[1] nomina le figure della struttura organizzativa.</li> </ul>
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
<b>GSA in esercizio</b>	Come prevista al paragrafo S.5.7, limitatamente ai paragrafi S.5.7.5 e S.5.7.8.
<b>GSA in emergenza</b>	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-3: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizza la GSA in esercizio;</li> <li>organizza la GSA in emergenza;</li> <li>[1] predisporre, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;</li> <li>[1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature.</li> </ul>
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: <ul style="list-style-type: none"> <li>sovrintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste;</li> <li>coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti;</li> <li>si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;</li> <li>segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.</li> </ul>
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
<b>GSA in esercizio</b>	Come prevista al paragrafo S.5.7, escluse le prescrizioni del paragrafo S.5.7.7, con possibilità di prevedere il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo S.5.7.6.
<b>GSA in emergenza</b>	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

25

## Valutazione del rischio d'incendio – Relazione tecnica

**Valutazione del rischio d'incendio**

**Progettista**  
 Proprietario dell'edificio



Applicazione delle 10 Strategie antincendio

Definizione livelli di prestazione

Definizione delle funzioni  
 Assegnazione dei compiti



**Elaborazione di una relazione tecnica:**

✓ Individuazione del livello del rischio (livello di prestazione I, II, III)



**Implementazione dei contenuti:**

- ✓ Misure organizzative
- ✓ Struttura organizzativa
- ✓ Formazione/ addestramento

Proprietario dell'edificio  
 Datrice/datore di lavoro  
 Addetti al servizio antincendio



26

## Articolo 18 (Obblighi della datrice/datore di lavoro)

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



**(1b)** ...designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

**(1c)** ... nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

**(1h)** ... adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

**(1m)** ... astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

**(1t)** ...adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti

27

## Articolo 20 (Obblighi delle lavoratrici/lavoratori)

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



**(2b)** ... osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

**(2e)** ... segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

**(2h)** ... partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

28



## Articolo 36 (Informazione ai lavoratori)

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una **adeguata informazione**

**(1a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro** connessi alla attività della impresa in generale;

**(1b) sulle procedure** che riguardano il **primo soccorso**, la **lotta antincendio**, l'**evacuazione** dei luoghi di lavoro

**(1c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure** di cui agli articoli 45 e 46

29



## Articolo 37, paragrafo 9 (Formazione dei lavoratori)

I **lavoratori incaricati** dell'attività di **prevenzione incendi** e **lotta antincendio**, di **evacuazione dei luoghi di lavoro** in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza **devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**;

30

### Articolo 43, paragrafo 1 - 4 (Gestione delle emergenze)

- (1a) ... il datore di lavoro **organizza** i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- (1b) ... il datore di lavoro **designa preventivamente i lavoratori** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)
- (1c) ... il datore di lavoro **informa tutti i lavoratori** che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le **misure predisposte e i comportamenti da adottare**;
- (1d) ... il datore di lavoro **programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, **possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro**, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- (1e) ... il datore di lavoro **adotta i provvedimenti necessari** affinché **qualsiasi lavoratore**, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, **possa prendere le misure adeguate** per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei **mezzi tecnici disponibili**;
- (1e bis) ... il datore di lavoro **garantisce la presenza di mezzi di estinzione**;



31

### Articolo 43, paragrafo 1 - 4 (Gestione delle emergenze)

- (2) Ai fini delle **designazioni** di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle **dimensioni dell'azienda** e dei **rischi specifici** dell'azienda;
- (3) I **lavoratori** non possono, se non **per giustificato motivo, rifiutare** la designazione. Essi **devono essere formati**, essere in **numero sufficiente** e **disporre di attrezzature adeguate**, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda;
- (4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, **astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave ed immediato**;



32

D.Lgs. 81/08

Sicurezza




## Articolo 46, paragrafo 1-7 (prevenzione incendi)

(1) ... secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli **obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;**

(2) ... devono essere adottate **idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.**

## (3) Decreti prevenzione incendi

33



34

15 minuti  
Pausa



35



## Decreti ministeriali prevenzione incendi

**DM del 01.09.2021  
decreto controlli**

**D.lgs. 81/08; art. 46**  
par. 3, lettera a), punto 3

**in vigore dal 25.09.2022**  
→ proroga qualifica fino al  
**25.09.2023**  
(art. 4, qualificazione dei tecnici  
manutentori)

- ✓ Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- ✓ Qualificazione dei tecnici manutentori

**DM del 02.09.2021  
decreto GSA**

**D.lgs. 81/08; art. 46**  
par. 3, lettera a), punto 4 e  
lettera b)

**in vigore dal 04.10.2022**

- ✓ Criteri gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
- ✓ Gestione delle emergenze
- ✓ Formazione squadra di emergenza

**DM del 03.09.2021  
minicodice**

**D.lgs 81/08; art. 46**  
Par. 3, lettera a), punto 1 e 2

**in vigore dal 29.10.2022**

- ✓ Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio



36



## Decreti ministeriali prevenzione incendi

**DM del 01.09.2021**  
**Decreto controlli**

**D.lgs. 81/08; art. 46**  
par. 3, lettera a), punto 3

**in vigore dal 25.09.2022**  
→ **proroga qualifica fino al 25.09.2023**  
(art. 4, qualificazione die tecnici manutentori)

- ✓ Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- ✓ Qualificazione dei tecnici manutentori

**Articolo 46 - Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>AN</sup> e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



37



## Decreto ministeriale del 01.09.2021

**Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- ⇒ **Manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**
- ⇒ **Qualificazione e in particolare la formazione dei tecnici manutentori**

- Contenuti minimi della formazione
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore
- Requisiti dei docenti: idoneità, requisiti in generale, disponibilità delle attrezzature antincendio
- Parte teorica; parte pratica
- Elenco dei vari percorsi di formazione : contenuti minimi, durata della formazione (pratica/teorica)
- Organizzazione degli esami; commissione d'esame, procedure amministrative



38



## Decreto ministeriale del 01.09.2021

Il **manutentore qualificato** deve essere in possesso dei requisiti professionali relativi all'attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio → competenza, abilità (esperienza lavorativa), conoscenza

- ✓ **Formazione** tramite docenti in possesso di requisiti indicati nel decreto
  - ☞ Contenuti della formazione e durata del corso
- ✓ **Esame**: test scritto, orale e pratico tramite simulazioni
- ✓ **Tecnici manutentori**, che svolgono attività di manutenzione da **almeno 3 anni** sono esonerati dalla frequenza del corso
  - ☞ possono richiedere di fare l'esame (Corpo nazionale dei VVF)
- ✓ Rilascio dell'**attestazione**
- ✓ **Aggiornamenti periodici**



39



## Decreto ministeriale del 01.09.2021

La tabella indica alcune possibili norme specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Manutenzione e controlli previsti da parte del tecnico qualificato

controlli a vista periodici tramite il personale presente; formato adeguatamente

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2

40



## Attuazione nella pratica...

Il DL controllo la qualifica del tecnico manutentore → prorogato al 2023

### Gestione del registro dei controlli periodici (Allegato I, art. 3, punto 1)

**1 Manutenzione e controllo periodico**

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.



41



## Attuazione nella pratica...

Il DL (Dirigente scolastico ovvero Coordinatrice della scuola dell'infanzia, consegnatario dell'edificio) gestisce il registro, nel quale vengono confermate le ispezioni periodiche eseguite.

[Download](#) ↓ → Modello del registro da scaricare: Webpage del Servizio di prevenzione e protezione

[Registro dei controlli periodici](#)

Il DL è responsabile per i controlli periodici delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio. 

Il DL provvede affinché la persona che gestisce ed effettua la sorveglianza abbia un adeguata istruzione → [art. 1, lettera e](#); [Allegato I, paragrafo 2, punto 1](#)



Registro dei controlli periodici per la gestione della sicurezza degli edifici	
Anno di riferimento	
Divisione	
Indirizzo	
CAP/Località	
Esecutore edificio (PE)	
Coordinatore edificio (CE)	
<small>Personale incaricato della gestione del registro:</small>	

42



# Attuazione nella pratica...

Supporto documentale utile per impartire un'istruzione adeguata al personale incaricato alla gestione del registro e per sorveglianza

2022 – aggiornato

2019 – non ci sono stati aggiornamenti

Documentazione corso aggiornamento 2022

Registro dei controlli periodici per la gestione della sicurezza degli edifici

Registro dei controlli periodici riguardanti la gestione della sicurezza degli edifici

Spiegazioni per l'esecuzione dei controlli previsti

Anno di riferimento

Descrizione	
Indirizzo	
CAP / Luogo	
Proprietario dell'edificio (PE)	
Conseguatario dell'edificio (CE)	
Personale incaricato della gestione del registro	

REV.	DATA	RESULTO	DESCRIZIONE
0	15/07/2009	DAS	Prima istruzione
1	Aprile 2017	DAS	Spiegazioni della lista di controllo elaborata
2	Aprile 2018	DAS	Revisione codici del registro
3	Gennaio 2019	DAS	Modifiche varie
4			
5			

PDF



43

Registro dei controlli periodici per la gestione della sicurezza degli edifici

Anno di riferimento

Descrizione	
Indirizzo	
CAP / Luogo	
Proprietario dell'edificio (PE)	
Conseguatario dell'edificio (CE)	
Personale incaricato della gestione del registro	

## Aggiornamenti apportati...

### Persone coinvolte nella gestione sicurezza antincendio

Annotazione: Invece di compilare la tabella, in alternativa, si può utilizzare la lista indicata nel piano di emergenza.  
Il Decreto ministeriale del 02/09/2021 (decreto gestione) indica le figure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in base al livello di prestazione definito dal progettista per edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d'uso anche di singoli locali.  
Per tutti gli altri edifici la squadra di emergenza è composta dagli addetti antincendio e di primo soccorso.

Personale coinvolto nella gestione della sicurezza antincendio in riferimento ai livelli di prestazione:

Livello di prestazione I - II - III (per tutti gli edifici): Addetti alla squadra d'emergenza

Nome e Cognome	Addetti primo soccorso	Addetti antincendio	piano	profilo professionale/ numero di telefono

Livello di prestazione I - II (definito dal progettista per gli edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d'uso)

Coordinatore addetti servizio antincendio (se previsto dal progettista)

Nome e Cognome	numero di telefono

Livello di prestazione III (definito dal progettista per gli edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d'uso)

Coordinatore unità gestionale GSA (gestione sicurezza antincendio) (se previsto dal progettista)

Nome e Cognome	numero di recapito

### Premessa

Viene l'elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati negli ambienti di lavoro contribuisce a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell'edificio stesso e garantire lo standard di

è una parte essenziale di prevenzione incendi. I controlli effettuati da ditte esterne o da tecnici prevedono anche zze degli impianti.

controlli è stabilita per legge, mentre per altri è stabilita da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento l'esperienza.

essere effettuati dal **tecnico manutentore qualificato**, altri controlli (la sorveglianza) possono essere effettuati a carico di controllo. Questo personale incaricato normalmente presente deve ricevere adeguate istruzioni (vedi a mento) tramite il tecnico manutentore qualificato della ditta esterna ovvero tramite gli addetti all'antincendio, i quali p spiegazioni come materiale di supporto. L'avvenuta istruzione è da mettere per iscritto, vedi pagina di quest i". In caso di dubbi contattare la ditta responsabile per l'installazione oppure per la manutenzione.

quisti particolari per l'esecuzione dei controlli interni, possono essere assegnate diverse persone a seconda d persone responsabili dei controlli interni devono essere indicati nelle sezioni „Controlli da affidare a persona Controlli da affidare a personale interno - controlli mensili" negli appositi campi. Il controllo effettuato dovrà e del **tecnico manutentore qualificato** di applicare nello svolgimento della sua attività la norma di riferimento vigente.

I seguenti moduli (contrassegnato in verde) sono disponibili per le modifiche:

- **Attestazione dell'istruzione avvenuta**
- Lavori straordinari
- Esercitazione antincendio
- Rapporto di non conformità
- Elenco dei rapporti di non conformità
- Controlli - Sopralluoghi

### Attestazione dell'istruzione avvenuta

per la gestione del registro e dei controlli

Data dell'istruzione: \_\_\_\_\_

Contenuti: Sono state prese come supporto le „Spiegazioni al registro“.

Nome e cognome della persona incaricata a gestire il registro	Firma

Confermo con la mia firma di aver ricevuto le istruzioni per la gestione del registro e i controlli da svolgere.

Firma della persona che ha impartito le istruzioni: \_\_\_\_\_

44



## Decreti ministeriali prevenzione incendi

**DM del 02.09.2021**  
**Decreto GSA**

**D.lgs. 81/08; art. 46**  
par. 3, lettera a), punto 4 e lettera b)

**in vigore dal 04.10.2022**

- ✓ Criteri gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
- ✓ Gestione delle emergenze
- ✓ Formazione squadra di emergenza

**Articolo 46 - Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>01</sup> e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



45



## Decreto ministeriale del 02.09.2021

*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio*

- ⇒ **Informazione e formazione ai lavoratori**  
→ art. 2, punto 1; art. 3; Allegato I, punto 1.1 e 1.2
- ⇒ **Elaborazione di un piano di emergenza**  
→ art. 2, punto 1; Allegato II
- ⇒ **Addetti al servizio antincendio**  
→ art. 4; art. 5; Allegato III
- ⇒ **Prove di evacuazione**  
→ Allegato I, punto 1.3



Rev.	Data	Elaborato da	Descrizione della modifica
0	XXXXXX	Consegnatario, addetti all'emergenza	Prima emissione
1	XXXXXX	Consegnatario, addetti all'emergenza	Adeguamento al DM 01.09.2021 e DM 02.09.2021



46



47



48



## Informazioni generali

### Piano di emergenza



#### Il datore di lavoro elabora un piano di emergenza nei seguenti casi:

- ✓ **Attività** soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del **DPR 151/11**
- ✓ Con strutture con almeno **10 lavoratori**
- ✓ Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono presenti contemporaneamente più di 50 persone (vengono conteggiati non soltanto i lavoratori ma anche il pubblico)

#### Il piano di emergenza...

- ✓ deve indicare un numero adeguato di addetti al servizio antincendio per la supervisione e l'attuazione delle procedure  
(art.4 DM 02.09.2021 Valutazione del rischio e gestione delle emergenze)
- ✓ Deve essere aggiornato quando ci sono cambiamenti significativi coinvolgimento degli addetti al servizio antincendio, informare tutti lavoratori



49



## Informazioni generali

### Piano di emergenza

#### Il piano di emergenza non è necessario

(art. 2; punto 4; Allegato I, punto 1.2, paragrafo 5+6)

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per tutte le attività non menzionate in precedenza, sono consentite **misure semplificate** :



**Istruzioni/norme scritte** con le misure più importanti da applicare in caso di allarme



**Valutazione del Rischio incendio DVR**



**Affissione dei piani delle vie di fuga**



50

## Contenuti del piano di emergenza...

**In The Event of an Emergency**  
Stay Calm

Report the Emergency: Call the emergency services by dialling **9.999**

What is your name? What happened? Where are you? Is anyone hurt?

Immediate Action: Move away from any danger. Provide first aid.

Call to Safety: Move to safety following marked exit routes.

---

**In The Event of a Fire**  
Stay Calm

Raise the Alarm: Stop the nearest fire alarm call point. Call the Fire Service. Use **9.999**.

What is your name? What happened? Where are you? Is anyone hurt?

Call to Safety: Leave the building by the nearest fire exit. **DO NOT** use a lift. **DO NOT** re-enter the building. **DO NOT** use the fire. Do not use the stairs.

Evacuate: Proceed directly to your assembly point at **SAFE CARE PARK**.

**Legend**

- Fire alarm call point
- Fire extinguisher
- Fire escape
- First aid point
- Evacuation direction
- Evacuation chair
- Fire exit
- Safe refuge
- Assembly point
- Evacuation routes
- Lift

**PIANO DI EMERGENZA**  
**ISTRUZIONI PER IL PERSONALE**

CHUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO.

**IN CASO DI INCENDIO**

**AZIONARE IL PULSANTE D'ALLARME PIÙ VICINO** CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO Tel. 115  
CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO Tel. 118

**DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI**

**SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA**

- METTERE FUORI TENSIONE MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI
- NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCONSCRIVERE LA ZONA D'INCENDIO

**IN CASO DI EVACUAZIONE**  
**NON URLARE NON CREARE PANICO**

**ABBANDONARE I LOCALI CON ORDINE, SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI VERSO LE USCITE**

**NON USARE ASCENSORI**

**SERVIRSI DELLE SCALE**

**IN CASO DI EMERGENZA**  
**AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE** Tel. **DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA DOVE AVVIENE E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO**

ENTI ESTERNI		SERVIZI INTERNI	
Polizia	Tel.	Coord. emergenza	Tel.
Carabinieri	Tel.	Antincendio	Tel.
Vigili Urbani	Tel.	Pronto Soccorso	Tel.
Prefettura	Tel.	Portineria	Tel.
Centro antivehemi	Tel.	Contatti esterni	Tel.
USL - ASL	Tel.	Direzione azienda	Tel.
Azienda gas	Tel.	Servizio tecnico	Tel.
Azienda acqua	Tel.	Medico competente	Tel.
Azienda elettrica	Tel.	Manutenzione	Tel.
Rimozione auto	Tel.	Security	Tel.

51

## Attuazione nella pratica...

### Il piano di emergenza contiene:

- ✓ le misure da adottare e le azioni da intraprendere in caso di incendio
- ✓ istruzioni per l'evacuazione del luogo di lavoro (modalità)
- ✓ istruzioni per allertare i vigili del fuoco; trasmettere le informazioni pertinenti
- ✓ misure specifiche per assistere le persone con difficoltà



Ulteriori contenuti...



52

**punto 2.2; par. 1**  
Fattori come p. es.  
Vie di fuga, l'allarme,  
persone presenti

### Nell'elaborazione del piano di emergenza sono da considerare i seguenti contenuti:

- ✓ le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- ✓ La modalità di rilevazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- ✓ Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- ✓ I lavoratori esposti a rischi particolari;
- ✓ Il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- ✓ Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.



53

**punto 2.2; par. 2**  
Istruzioni scritte e  
comprensibili

### Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- ✓ i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- ✓ i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- ✓ i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- ✓ le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- ✓ le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- ✓ le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.



54

**punto 2.2; par. 3**  
Il piano di emergenza  
deve contenere uno  
o più planimetrie

### Il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

- ✓ le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- ✓ l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- ✓ l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ✓ l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- ✓ l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- ✓ l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- ✓ i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

DIN ISO 23601  
EN ISO 7010




55

### punto 2.2; par. 4

Più DL nello stesso edificio  
⇔ Coordinazione tramite il  
consegnatario dell'edificio  
del piano di emergenza,  
divieto di utilizzare  
l'ascensore in caso  
d'incendio

### Coordinamento

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.



### Ascensori

È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo

EN ISO 7010  
P020



**NON USARE  
L'ASCENSORE  
IN CASO  
DI INCENDIO**

56


### Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio (punto 3)

Persone che in caso di emergenza evacuano il palazzo e raggiungono il punto di raccolta non indipendentemente ovvero con grandi difficoltà.



- ✓ Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
- ✓ Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
  - Il datore di lavoro deve prevedere misure di supporto per persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

57



58



Esiste già una bozza per il piano di emergenza elaborato dal Servizio di prevenzione e protezione.

Una prima versione aggiornata è stato presentata nel dettaglio nel corso di aggiornamento 2021-22

La bozza è stata elaborata in agosto 2022 in riferimento alle nuove disposizioni normative.

La bozza è da adeguare alle realtà dei rispettivi edifici.

La bozza può essere scaricata dalla pagina Web del Servizio di prevenzione e protezione:  
[Informazioni utili - Piano di emergenza: la nostra bozza](#)

59

**ALLEGATO I**  
**FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14<sup>1</sup>**




	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

60



61



62



63

## Attuazione nella pratica...

### Prove di evacuazione

- ✓ **Almeno un'esercitazione di evacuazione obbligatoria** all'anno (autunno)
  - negli **edifici tutelati**, sono previste **tre esercitazioni obbligatorie**.
- ✓ L'allarme dato in occasione delle esercitazioni **non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco**.
  - Se necessario, effettuare esercitazioni insieme ai vigili del fuoco
- ✓ L'evacuazione coinvolge tutti i presenti nell'edificio ovvero persone (anche visitatori, tecnici esterni, genitori, ecc.)
- ✓ Durante l'evacuazione, tenere conto delle **persone con esigenze particolari**.



64



## Attuazione nella pratica...

### Prove di evacuazione

- ✓ Dovranno essere effettuate **ulteriori esercitazioni** in caso di:
  - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni
  - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento
  - modifiche sostanziali al sistema di esodo
- ✓ **Documentazione scritta**
  - ➔ Bozza protocollo ☞ Registro dei controlli periodici
- ✓ **Prova di evacuazione coordinata** tra i soggetti occupanti l'edificio, p. es. più datori di lavoro presenti



65



## Decreti ministeriali prevenzione incendi

**DM del 03.09.2021**  
**Minicodice**

**D.lgs. 81/08; art. 46**  
Par. 3, lettera a), punto 1 e 2

**In vigore dal 29.10.2022**

✓ Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

### Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>01</sup> e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
  - a) i criteri diretti atti ad individuare:
    - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    - 2) misure precauzionali di esercizio;
    - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
  - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



66



## Decreto ministeriale del 03.09.2021

*Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro*

La valutazione del rischio incendio garantisce che tutti gli occupanti possano raggiungere un luogo sicuro/un punto di raccolta in caso di incendio, sia autonomamente e da soli che con l'assistenza.

- ✓ In termini di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve **valutare il rischio di incendio** e determinare e attuare le **misure di prevenzione e protezione, nonché organizzative per ridurre al minimo il rischio**.
- ✓ Ciò avviene in relazione alla complessità della struttura stessa.
- ✓ La **valutazione del rischio di incendio** deve essere coerente e complementare alla valutazione del **rischio di esplosione (ATEX)**.
- ✓ Le **regole tecniche** di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
- ✓ Per gli edifici che corrispondono ai criteri del DM del 03.09.2023 (allegato I)

67



## Valutazione del rischio di incendio

### Luoghi di lavoro con rischio di incendio basso

I criteri sono elencati nell'allegato I, punto I del DM:

- Attività per cui non vengono applicate delle normative specifiche (regola tecnica verticale)
- Attività non soggette al controllo di prevenzione incendi (DPR 151/11)
  - Affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti
  - Superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
  - Con piani situati a quota compresa tra -5 m und 24 m
  - Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (di norma  $q_f \leq 900 \text{ MJ/m}^2$ )
    - Non sono consentiti lo stoccaggio e la lavorazione di quantità significative di materiali infiammabili o di sostanze e miscele pericolose.
  - Nessuna attività pericolosa per la protezione antincendio

**MINICODICE**

68



## Valutazione del rischio di incendio

**Contenuti minimi** (allegato I, punto 3, paragrafo 2, lettera a-f)

### Individuazione dei pericoli d'incendio:

sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere, ecc.

### Descrizione del contesto lavorativo

condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore,

### Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio

### Individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio

### Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti

Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.



69



70